



COMUNE DI VOLANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Via Santa Maria, 36
38060 VOLANO (TN)
Tel. 0464 411250 Fax 0464 413427
e-mail: info@comune.volano.tn.it - PEC: comune@pec.comune.volano.tn.it
C.F. 00369340229

DETERMINAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA	N. 095	DI DATA 10.11.2021
---	---------------	---------------------------

OGGETTO: Affido della fornitura di n. 23 sedute operative a ridotto impatto ambientale per il gli uffici della sede municipale del Comune di Volano.

CUP N. //	CIG. N. Z7433D7ADF
-----------	--------------------

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Visto il decreto legge del 21 settembre 2021 n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.” (21G00139) (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021)

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 12 aprile 2021 con la quale sono stati approvati il DUP 2021-2023, lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023, e la nota integrativa;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio 2021-2023 approvato con delibera della Giunta comunale n. 68 di data 15 aprile 2021;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 37 di data 25 novembre 2014;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 di data 28 dicembre 2000 e ss.mm.;
- il Regolamento organico del personale dipendente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 26 marzo 2002 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 4 giugno 2018;

- il Regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 03 giugno 2020;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal primo gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n.16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Precisato che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze, ai sensi del Regolamento di Contabilità, come evidenziato nel retro della presente determinazione,

ASSUME

la seguente determinazione.

Relazione.

Nel Documento di Valutazione dei rischi connessi all'uso del videoterminale prot. n.2576 del 30 marzo 2021 emergeva tra le altre criticità che le sedute operative in dotazione non fossero del tipo ergonomico, per cui si rende necessario la loro sostituzione;

L'Ufficio gare e approvvigionamenti generali, sulla base delle più specifiche indicazioni date dal RSPP in data 13 aprile 2021 prot. n. 2884 ha provveduto a contattare in via informale con richiesta di offerta prot. n. 7344 del 5 ottobre 2021 le seguenti ditte chiedendo di offrire un ribasso sulla somma pari ad euro 5.400,00 oltre iva a termini di legge per la fornitura di n. 23 sedute ergonomiche e prodotte secondo i criteri CAM:

- Linea Arredo con sede a Rovereto
- Facchini Arredamenti di Facchini Alberto con sede a Trento

I due operatori economici interpellati hanno presentato la loro migliore offerta rispettivamente in data 15 ottobre 2021 prot. N. 7641 e 7812 del 21 ottobre 2021, dopo che entrambi hanno fatto visionare un campione della seduta offerta.

La migliore offerta risulta essere quella della ditta - Facchini Arredamenti di Facchini Alberto con sede a Trento, che ha offerto un ribasso percentuale pari a 23,7% sulla base di offerta pari ad euro 5.400,00 oltre iva a termini di legge.

Rilevato che ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e ss.mm. per l'acquisto di beni e servizi non compresi nelle convenzioni quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC), i comuni possono derogare dall'obbligo di utilizzo degli strumenti del mercato elettronico provinciale gestito dalla medesima agenzia o, in mancanza di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP Spa o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente, ferma la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00.- Euro;

Tenuto conto dei prezzi di mercato e della qualità dell'offerta, si ritiene di procedere all'acquisizione delle forniture, a trattativa privata diretta in ragione dell'importo contrattuale nettamente inferiore alla soglia di € 46.400,00= prevista al comma 4 dell'articolo 21 della L.P.

23/1990 e ss.mm.

In ottemperanza al principio di rotazione degli affidamenti, sancito dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle linea guida ANAC n. 4, in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate con delibera del Consiglio numero 636 del 10 luglio 2019, si precisa che la ditta - Facchini Arredamenti di Facchini Alberto con sede a Trento (P.IVA 02458380223) con sede a Trento- Tn, non risulta essere l'affidatario né il partecipante di precedenti procedure della medesima categoria merceologica.

Ritenuto d'incaricare direttamente a trattativa privata la ditta Facchini Arredamenti di Facchini Alberto con sede a Trento, per la fornitura di quanto sopra descritto, in considerazione del fatto che l'importo di spesa è ampiamente contenuto entro il limite di legge che consente l'affido diretto a trattativa privata considerata anche l'urgenza dell'intervento oggetto del presente affidamento (art. 21, c. 4, della L.P. 23/1990);

Dato atto che ai sensi della normativa vigente in materia di contratti:

- il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale;
- il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura;

- la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall'appalto siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;

Acquisita in data la dichiarazione di possesso dei requisiti generali a contrarre con la pubblica amministrazione prot. n. 7812 del 21/10/2021.

Accertato la regolarità del Durc (Numero Protocollo INPS_27407989 Data richiesta 13/08/2021 Scadenza validità 11/12/2021) verificata in data 10 Novembre 2021 l'assenza di annotazioni riservate Anac;

Dato atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 de D.Lgs 50/2016 si procederà alla risoluzione del contratto in essere per l'affidamento in parola ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e all'applicazione di una penale in misura pari al 20% del valor e del contratto, e dato atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 de D.Lgs 50/2016 si procederà alla risoluzione del contratto in essere per l'affidamento in parola ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

Visto il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: "In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione

appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103”;

Visto l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i che prevede espressamente che: “È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”;

Per la prestazione in parola non si procede a richiedere la cauzione definitiva in quanto trattasi di negoziazione con la ditta interpellata condotta con procedura semplificata, la cui spesa è contenuta entro la soglia di euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 6, della L.P. n. 23/1990, ed il cui corrispettivo verrà liquidato in unica soluzione ad avvenuta regolare esecuzione della prestazione.

In merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 il codice riferito alla presente procedura è: CIG Z7433D7ADF;

Accertato che nel presente appalto, trattandosi di fornitura, sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura di n. 23 sedute operative ergonomiche a ridotto impatto ambientale alla Facchini Arredamenti di Facchini Alberto con sede a Trento (TN) nei termini di cui alla proposta (prot. n. 7812 del 21 ottobre 2021) agli atti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27, co. 2, lett. a) della L.P. 2/2016 e ss.mm.ii., per una spesa stimata in € 4.120,20.- (oltre IVA), come meglio espresso in premessa;
2. di precisare che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al presente contratto è assegnato il codice CIG: Z7433D7ADF; Parimenti l'affidatario si obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti approvato dall'Amministrazione comunale e disponibile sul sito istituzionale del Comune. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 5.026,64.- (IVA compresa) alla Missione 01- Programma 06 - Titolo 2 - Macro Aggregato 02 (cap. 3092030);

4. di dichiarare che l'obbligazione indicata al precedente punto diventa esigibile al 31.12.2021;
5. di perfezionare il contratto mediante scambio di corrispondenza commerciale;
6. di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del DUVRI;
7. di dare atto che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale;
8. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze, ai sensi del Regolamento di contabilità;
9. di dare atto, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Giusi Antonella La Spina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento di contabilità, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

IMPEGNI

Importo Euro	Cap.	Piano dei conti finanziario - U				Missione	Progr.	Comp.	Impegno n.
5.026,64.-	3092030	2	02	01	03	01	06	2021	655 /2021

VISTO CONTABILE DI DATA 10.11.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA E FINANZE**

Luisa Zamboni
